



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del C.P. n. 47 del 10.06.1996 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento dei Contratti”*

Modificato con deliberazione del C.C. n. 38 del 30.10.1996 ad oggetto: *“Delibera C.P. n. 47 del 10.06.1996 - Approvazione Regolamento dei Contratti - Chiarimenti ed integrazioni - Adozione testo coordinato”*



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 3

La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4

Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel triennio, in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il programma è riportato in apposito allegato alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma sulla base del progetto preliminare sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa, le priorità e i tempi di attuazione ;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

per la funzionalità delle opere stesse, il recupero del patrimonio pubblico.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.

5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti definitivi ed esecutivi e le relative proposte operative.

6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

7. Lo schema di programma predisposto sulla base dei progetti preliminari così come definiti nel successivo art. 19 del presente regolamento, è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per sessanta giorni.

Art. 6

Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

- a) i progetti preliminari, così come definiti dall'art. 16 comma 3 della legge quadro in materia di lavori pubblici e le loro variazioni nell'ambito dei programmi di cui all'art. precedente;
- b) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- c) la contrazione di mutui;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permutazione immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi.
- e) gli appalti e le concessioni di costruzioni, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

mera esecuzione e non rientrano nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
- b) all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo , anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'art. 9 comma 2 lett. e) del D.Lgs, 19.12.91 n. 406;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

- g) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- h) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- i) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prendere atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti relativi:

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione di aggiudicazione;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga l'importo di lire cinquemilioni;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta Comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), e analoghi.

Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8

Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 9

Programmazione delle gare di appalto

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Dirigenti dei settori interessati.
2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando.
3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario generale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 10

Soprintendenza agli uffici preposti alla relazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dal Dirigente del settore territorio, tramite il Segretario generale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:
 - a) impresa appaltante;
 - b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
 - c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
 - d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
 - e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.
2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

3. Il Sindaco potrà richiedere al Dirigente del settore territorio eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 11

Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:

- a) alla Giunta Comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;
- b) alla Commissione consiliare competente in materia di opere pubbliche, la quale, sulla base dei dati ricevuti, presenta la relazione generale sullo stato dei lavori pubblici in rapporto al programma approvato e di cui all'art. 5.

La relazione è iscritta all'o.d.g. della prima riunione utile del Consiglio Comunale e nella stessa discussa nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo di competenza di detto organo.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 12

Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Dirigenti dei settori e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

- a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'ente.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 13

L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 72.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14

L'Ufficio contratti - gare

1. Nel regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 saranno ridefinite le funzioni e competenze dell'Ufficio Contratti.
2. In attesa dell'adozione del suddetto regolamento, il Segretario Comunale per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento si avvale:
 - a) della struttura del Settore Territorio per gli appalti di opere pubbliche e di forniture e servizi a prevalenza tecnica;
 - b) dell'Ufficio Economato per gli appalti di forniture e servizi diversi da quelli indicati al punto a);
 - c) dell'Ufficio Contratti per le attività residue.
3. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedano il concorso di più settori, il Segretario Comunale, su proposta del Dirigente del settore più direttamente interessato, promuove la riunione dei funzionari dei settori o uffici interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO III

LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 15

Le commissioni di gara

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento della Giunta per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.

2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi, compreso il Presidente. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Dirigente del settore che dà luogo all'espletamento della gara, designato con il provvedimento di cui al primo comma.

4. Il Dirigente o responsabile del Servizio Contratti o suo delegato, è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo.

5. E' membro della commissione il responsabile della sezione o ufficio che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto. Nel caso che il predetto sia assente dal servizio, lo sostituisce altro funzionario o impiegato della stessa sezione o ufficio, specificatamente competente nella materia cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

6. Le funzioni di segretario della commissione di gara sono svolte da un impiegato (Minimo q.f. 6) del settore che dà luogo all'espletamento della gara stessa, nominato dal Presidente.

7. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati dal Presidente al Sindaco.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

8. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le funzioni per tutte le gare in programma. Il membro di cui al quinto comma è scelto in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.

9. Il segretario della commissione è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale di gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.

10. Il Presidente della commissione affida al responsabile dell'ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Art. 16

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta Comunale ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un Dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

3. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposti dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
- c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito delle rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

4. La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

5. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

6. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità, delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

7. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

8. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

9. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e le considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

10. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per le altre motivate ragioni di interesse pubblico.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 17

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

2. Essa si compone di:

- a) Dirigente o responsabile del settore che dà luogo all'espletamento della gara. Presidente;
- b) Dirigente o responsabile del Servizio Contratti o suo delegato;
- c) Economo Provveditore Comunale o altro Responsabile della sezione o ufficio che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto dello stesso settore, competente nella materia cui si riferisce l'oggetto dell'appalto o della concessione. In caso di assenza si applica la normativa di cui all'art. 15 comma 5.
- d) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato (minimo q.f. 6) del settore che ha dato origine all'espletamento dell'appalto concorso stesso nominato dal Presidente.

3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO III

PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 18

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto ad esercitare la propria attività negoziale, con strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di realizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

- a) il progetto preliminare;
- b) il progetto definitivo;
- c) il progetto esecutivo.

Art. 19

I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:

- a) il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche in riferimento ai profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

- b) il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
- c) il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, quantità, dimensioni e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dell'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazione e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

della Legge 109/94.

Art. 20

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 21

Prestazioni non soggette a convenzione

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione della causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 22

La committenza

1. Costituisce principio in tutti rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, a condizione, eretta a sistema, di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'amministrazione, di attenersi alle linee guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto preliminare, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione definitiva ed esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'ente.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO III

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 23

Incarichi interni

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 18, 19 e 20 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

2. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene precisamente indicato il dipendente, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 22e tenuto conto delle competenze dei dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.

3. Nell'individuare il dipendente titolare dell'incarico, l'amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso dipendente s'impone il criterio della prevalenza.

4. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.

5. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i dipendenti che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

6. Per le attività di cui al presente articolo è costituito un fondo interno a favore del personale incaricato, con l'osservanza dell'art. 18 della L. n. 109/94 e successive modifiche.

Art. 24

Incarichi esterni

1. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

organico di personale tecnico, accertata e certificata dal Sindaco, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.

3. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui ai commi 10 ed 11 dell'art. 17. della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 26.

Art. 25

Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito di iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

4. Si applicano, anche in questa fattispecie, le norme di cui ai commi 10 ed 11 della Legge 109/94.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO IV

CONVENZIONI

Art. 26

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre a quelle di principio previste all'art. 22:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 27

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. Gli incarichi relativi alla progettazione di opere pubbliche sono riferiti, in relazione all'art. 19 del presente regolamento, ai diversi livelli di approfondimenti tecnici e devono indicare chiaramente l'oggetto dell'incarico potendo l'Amministrazione con motivazione adeguate conferire l'incarico delle fasi di progettazione, anche separatamente.

Gli incarichi sono affidati nel presupposto che le fasi di progettazione debbano rispettare la normativa in vigore al momento dell'affidamento e della consegna del prodotto tecnico.

3. I progetti esecutivi in particolare devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni di incarico.

4. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

non comprese fra quelle di cui alla lettera c);

- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste e l'importi per spese di pubblicazione.

5. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 28

La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente articolo presuppone, nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 46 del D.Lgs 504 del 30 dicembre 92, l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione con la quale viene approvato il piano economico-finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 77/95.

2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.

4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 29

Le gare - Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19.12.91 n. 406, e precisamente:

- a) PROCEDURE APERTE in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) PROCEDURE RISTRETTE in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) PROCEDURE NEGOZiate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse in termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento.
- b) avviso della gara mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato D/I al presente regolamento. Per l'affidamento di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5.000.000 E.C.U., IVA esclusa, si osservano le norme di cui al D.Lgs. 19.12.91 n. 406 e gli schemi di bandi di gara allo stesso allegati;

- c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
- d) comunicazione di preinformazione, attraverso la quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa (art. 12 comma 1 ed allegato C al D.Lgs. 19.12.91, n. 406);
- e) avviso del risultato dell'appalto, relativo agli appalti di lavori di cui alla precedente lettera d) (art. 12 comma 5 ed allegato H al D.Lgs. 19.12.91 n. 406);

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso alle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30

Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è predisposto dall'Ufficio Tecnico competente, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale del competente organo comunale e secondo lo schema fissato dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 allegato al presente regolamento con le sigle A/I. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Dirigente. Per gli appalti di opere pubbliche di importo pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa, si osservano le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs 19.12.91 n. 406 e si adottano i bandi di cui all'allegato D al predetto decreto.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare dall'art. 29 della Legge 109/94 così come modificata dal D.L. 101/95 convertita con modificazioni nella Legge 216/95.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalti di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che il Segretario comunale e l'Ufficio contratti provvedono ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 31

I metodi

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'art. 326, secondo comma, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.

Art. 32

L'Asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.

2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 15. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Qualora la gara di pubblico incanto si tenga con il metodo del massimo ribasso sull'elenco



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica il lavoro al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale.

4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore o inferiore alla soglia comunitaria, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, verifica e/o esclude le offerte secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Ove il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque non è dato di procedere all'esclusione automatica.

6. Qualora la gara di pubblico incanto si tenga con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, la stazione appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavorazione, senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, nonché un modulo a più colonne denominato "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del lavoro.

7. Nel modulo di cui al comma precedente autenticato in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni categoria di lavorazione e fornitura:

- a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavorazione, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
- b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.

8. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui al comma 1 completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavorazione e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.

9. E' in facoltà dell'Amministrazione appaltante adottare anche per i contratti da stipulare a corpo, ovvero a corpo e a misura, il criterio di aggiudicazione basato sull'offerta di prezzi unitari ai fini di una maggiore attendibilità dell'offerta, per facilitare il controllo delle eventuali anomalie e per poter disporre di un più puntuale elenco dei prezzi unitari per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, con l'adozione degli accorgimenti di cui al comma 5. In tale caso, il bando di gara contiene la precisazione che la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e che, prima della



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, attraverso l'esame degli elaborati progettuali posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare le quantità e ad inserire le voci che ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. Il bando contiene inoltre la prescrizione che l'offerta va accompagnata a pena di inammissibilità da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e che pertanto l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie voci di lavorazione, resta fisso ed invariabile in conformità di quanto specificato nell'art. 21, comma 1, della Legge.

10. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte, a pena di inammissibilità dell'offerta.

11. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo approntato nel comma 10; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e procede alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 8.

12. Le sedute della gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.

13. La stazione appaltante stabilisce, dandone comunicazione nel bando di gara, il prezzo massimo complessivo delle offerte.

14. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

15. L'autorità che presiede la gara prende in considerazione le sole offerte ammesse, somma i prezzi complessivi indicati dai concorrenti in calce al modulo di offerta e ne calcola la media; quindi sottrae dal prezzo a base d'asta il prezzo medio offerto, ne calcola il 20 per cento ed infine detrae tale importo da quello del prezzo medio.

16. Sia che l'importo dei lavori sia inferiore o superi i 5 milioni di ECU, qualora le offerte valide siano pari o superiori a cinque, l'autorità che presiede la gara procede all'esclusione



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

automatica delle offerte che indicano un prezzo inferiore a quello individuato con le modalità sopra indicate. Ove il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procede all'esclusione automatica.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 33

Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione Comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 34

Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private è predisposto dall'ufficio tecnico competente, con l'osservanza di quanto stabilito:

- a) dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 per le gare soggette alla normativa nazionale;
- b) dal D.Lgs. 19.12.91 n. 406 per le gare relative all'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa.

I contenuti sono stabiliti:

- a) in conformità al D.P.C.M. 10 gennaio 91 n. 55 dall'allegato B/I per le gare relative all'affida-



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

mento dei lavori pubblici di importo inferiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa;

b) in conformità al D.Lgs. 19.12.91 n. 406 ed ai suoi allegati per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa.

Per la redazione l'Ufficio competente fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal Dirigente.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 30 del presente regolamento.

4. La Giunta Comunale, tenuto conto che è interesse dell'ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio LL.PP., a cura del responsabile dello stesso.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984 n. 687. La Giunta Comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall'Ufficio LL.PP. le spese relative alla pubblicazione.

7. La Giunta Comunale stabilisce, previa presentazione di preventivo di spesa, i quotidiani a diffusione nazionale e quelli a diffusione regionale, sui quali vengono effettuate le pubblicazioni da parte dell'ufficio LL.PP..

8. L'ufficio LL.PP. predispone, entro il 15 del mese successivo, l'elenco delle aste pubbliche, licitazioni private o appalti concorso conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:

- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditta aggiudicataria;



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- condizioni di aggiudicazione;

e lo trasmette al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione:

- a) alla Giunta Comunale;
- b) ai capi gruppo del Consiglio Comunale;
- c) ai Presidenti delle commissioni consiliari.

Art. 35

Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autentica nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R. indirizzandola al Comune Ufficio LL.PP., recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per la recessione dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data di ricezione all'Ufficio protocollo.

6. L'Ufficio LL.PP. sottopone, giorno per giorno, le domande pervenute al protocollo



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

generale e ne cura la conservazione.

Art. 36

La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dal responsabile del settore competente per l'oggetto dell'appalto, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.

2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimento o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. Il responsabile forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando oltre a tutte le ditte che hanno fatto formale richiesta di invito, e risultate idonee, l'Amministrazione può invitare altre ditte di sua fiducia.

4. L'elenco delle ditte da invitare alla gara è definitiva-ente approvato con atto di determinazione del Dirigente. Entro 15 giorni dalla data della determinazione vengono comunicati alle ditte escluse, i motivi dell'esclusione.

Art. 37

Le Imprese ammesse od escluse

1. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al Sindaco.

2. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 38

Disciplina della Licitazione privata

1. Le modalità relative alle domande di ammissione, ai criteri di selezione, alle imprese ammesse od escluse e ad ogni altra procedura relativa all'affidamento a licitazione privata dei lavori pubblici per un importo superiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa, sono disciplinate dalle norme del D.Lgs. 19.12.91 n. 406, per quanto dallo stesso diversamente disposto rispetto alle norme dei precedenti artt. 35, 36 e 37 che si applicano integralmente per le licitazioni private di importo inferiore al limite stabilito dal suddetto decreto.

Art. 39

L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Dirigente e la loro spedizione avviene, a cura dell'Ufficio LL.PP. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera di invito.

2. Per gli appalti soggetti alle norme del D.Lgs. 19.12.91 n. 406, si osservano le modalità, i termini e sono richiesti i requisiti previsti dal decreto predetto e dallo schema di bando allo stesso allegato sotto la lettera E.

3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara;

6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
- b) Certificato di iscrizione al Registro Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente (per le società e per le ditte individuali) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento nè, ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio). Dalla certificazione deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara. In luogo della certificazione è facoltà produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 2 della L. n. 15/68. In tale dichiarazione deve essere riportato l'intero testo del certificato originale che con tale attestazione si sostituisce. Prima della stipula del contratto vi è l'obbligo di presentare il certificato originale.
- c) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s. per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- d) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
- e) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda sub- appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e art 34 Legge 109/95;
- f) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 40 nel caso di presentazione di offerta di associazione temporanea d'impresa;
- g) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 40

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio LL.PP., che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.

3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Dirigente dell'Ufficio LL.PP., anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 41

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella scritta in lettere. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta in carta bollata
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, riportante i dati anagrafici e indicante espressamente la dicitura che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto dell'incidenza dei costi derivanti dalle norme sulla sicurezza e condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera di invito per l'ammissione alla gara.

Art. 42

Modalità per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e dalla data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale e dall'Ufficio competente per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

Art. 43

Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.

2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 44

Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'art. 326, secondo comma, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 45

Le modalità della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera di invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta Comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 46.

8. Qualora la gara di licitazione privata si tenga con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica il lavoro al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale.

9. Nel caso di lavori di importo pari o superiore o inferiore alla soglia comunitaria, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, verifica o/e esclude le offerte in base alle disposizioni delle legge vigenti.

10. Ove il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque non è dato di procedere all'esclusione automatica.

11. Qualora la gara di pubblico incanto si tenga con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, la stazione appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavorazione, senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, nonché un modulo a più colonne denominato "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del lavoro.

12. Nel modulo di cui al comma precedente autenticato in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni categoria di lavorazione e fornitura:



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavorazione, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
- b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.

13. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui al comma 1 completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavorazione e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.

14. E' in facoltà dell'Amministrazione appaltante adottare anche per i contratti da stipulare a corpo, ovvero a corpo e a misura, il criterio di aggiudicazione basato sull'offerta di prezzi unitari ai fini di una maggiore attendibilità dell'offerta, per facilitare il controllo delle eventuali anomalie e per poter disporre di un più puntuale elenco dei prezzi unitari per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, con l'adozione degli accorgimenti di cui al comma 5. In tale caso, il bando di gara contiene la precisazione che la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e che, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, attraverso l'esame degli elaborati progettuali posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare le quantità e ad inserire le voci che ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. Il bando contiene inoltre la prescrizione che l'offerta va accompagnata a pena di inammissibilità da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e che pertanto l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie voci di lavorazione, resta fisso ed invariabile in conformità di quanto specificato nell'art. 21, comma 1, della Legge.

15. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte, a pena di inammissibilità dell'offerta.

16. nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara l'autorità che presiede la gara apre i plichi



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo apportato nel comma 15; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e procede alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 13.

17. Le sedute della gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.

18. La stazione appaltante stabilisce, dandone comunicazione nel bando di gara, il prezzo massimo complessivo delle offerte.

19. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

20. L'autorità che presiede la gara prende in considerazione le sole offerte ammesse, somma i prezzi complessivi indicati dai concorrenti in calce al modulo di offerta e ne calcola la media; quindi sottrae dal prezzo a base d'asta il prezzo medio offerto, ne calcola il 20 per cento ed infine detrae tale importo da quello del prezzo medio.

21. Nel caso di lavori pari, inferiori o superiori i 5 milioni di ECU, qualora le offerte valide siano pari o superiori a cinque, l'autorità che presiede la gara procede all'esclusione automatica delle offerte che indicano un prezzo inferiore a quello individuato con le modalità sopra indicate. Ove il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque si procede all'esclusione automatica.

22. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

23. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 406/91 il verbale di gara deve contenere le notizie previste dall'art. 32 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione della Comunità europea con le modalità stabilite dal predetto articolo.

Art. 46

Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto.
- b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 47

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalla legge n. 14/73 o dal D.Lgs. n. 406/91 a seconda dell'importo, nonché dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette al citato D.Lgs. n. 406/91, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 48

Comunicazioni alle imprese escluse

1. Per gli appalti soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 406/91, l'Amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del decreto predetto.

Art. 49

La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto si procede con le stesse modalità della pubblicazione dei bandi, alla pubblicazione degli esiti di gara.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 50

Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanza delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO V
L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 51

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 28.

Art. 52

Bando, avviso ed invito alla gara

1. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 19, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

2. Per gli appalti concorso di importo superiore a 5.000.000 di E.C.U. IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n. 406/91 e si adotta il bando di gara allo stesso allegato sotto la lettera E.

3. La stazione appaltante che procede con il sistema dell'appalto-concorso, una volta acquisito il prescritto parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, pubblica un bando di gara con i criteri e le modalità di valutazione previsti dalla Legge 109/94, dal presente Regolamento, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 secondo l'allegato B I.

4. I termini e le forme di pubblicità dell'appalto - concorso sono quelle previste per la licitazione privata salvo la ricezione delle offerte che non può essere inferiore a giorni 80 (ottanta).

5. La stazione appaltante verifica il possesso da parte delle imprese candidate dei requisiti



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

previsti dal bando, documentati anche attraverso le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal successivo Regolamento di attuazione.

6. Tutti i candidati qualificati ai sensi del comma 5 sono invitati per iscritto e simultaneamente a presentare offerta tecnica ed economica.

Art. 53

Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 16.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 54

Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Commissione.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare discrezionalmente le risposnde dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Art. 55

Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto - concorso, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto - concorso:

- 1) il prezzo
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

2. Nei casi di cui al comma 1 il capitolato speciale di appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

3. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 1, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO VI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 56

Normativa

1. Per gli appalti pubblici di forniture e di servizi si fa riferimento alla seguente normativa:

- D.lgvo 24 luglio 1992 n. 358 (attuazione delle direttive 77/62 CEE 80/767/CEE 88/2/95 CEE) per le pubbliche forniture;
- D.lgvo 17 marzo 1995 n. 157 (attuazione della direttiva 92/50 CEE) per gli appalti di pubblici servizi;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 Regolamento recante norme di semplificazione dei criteri di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla norma comunitaria, integrata dall'art. 44 della L. 23 dicembre 1994 n. 724;
- R.D. 18 dicembre 1923 n. 2440;
- R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55;
- Legge 17 gennaio 1994 n. 47 e D.lgvo 8 agosto 1994 n. 490
- per quanto compatibile la normativa dei capi precedenti del presente regolamento.

Art. 57

Programmazione degli acquisti e dei servizi.

1. I Dirigenti di ogni settore, entro il 30 settembre di ogni anno, devono far pervenire il fabbisogno presunto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del loro settore per l'anno successivo;

2. Il responsabile degli acquisti che, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento e diverse indicazioni impartite dall'A.C., è individuato nel responsabile del Servizio Economato Patrimonio, dovrà:



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- a) compattare le comunicazioni ricevute dai Dirigenti sommando tra loro le forniture omogenee al fine di ridurre il numero degli esperimenti di gara secondo la duplice finalità del rispetto della normativa che vieta il frazionamento delle forniture e del principio della buona amministrazione;
- b) Predisporre le deliberazioni necessarie per l'indizione e gli esperimenti di gara o per le procedure di trattativa privata;
- c) pubblicare i bandi e gli avvisi, compreso quello previsto dall'art. 2 del D.P.R. 573/94, delle gare e dei risultati di gara;
- d) espletare tutte le formalità di gara previste dal presente regolamento;
- e) assumere la funzione di Segretario della Commissione di gara (art. 15).

3. Il Responsabile degli acquisti assume la veste di responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Per le forniture e i servizi per i quali, ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 56, occorre provvedere alla scelta del contraente con procedure concorsuali o per la quale è prevista la trattativa privata, preceduta da gara esplorativa, il Dirigente del settore a cui sono destinati, dovrà inviare anche i capitolati, disciplinari o elaborati tecnici per individuare il bene da acquisire o il servizio da affidare.

5. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito. Per le forniture e i servizi aventi durata pluriennale a carattere uniforme, deve essere prevista la revisione prezzi (art.44 Legge 724/94).

Art. 58

Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene, nel rispetto della normativa esistente, secondo le seguenti procedure:

- a) aperta: pubblico incanto;
- b) ristretta: licitazione privata o appalto concorso;
- c) negoziata: trattativa privata.

2. La procedura per la scelta del contraente deve essere indicata nella deliberazione a



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

contattare.

3. Per gli acquisti e i servizi oggetto del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, ed in particolare per gli acquisti previsti dall'art. 10, saranno seguite in via orientativa le seguenti procedure:

- procedura negoziata, preceduta da gara esplorativa a cui saranno invitate almeno 5 ditte specializzate per acquisti ed affidamenti di servizi fino a L. 10.000.000 (dieci milioni) oltre IVA;
- acquisti diretti presso fornitori di fiducia e con le forme previste dalla Legge 18 novembre 1923 n. 2440 art. 17 per gli acquisti rientranti nella gestione della Cassa Economale (art. 5 del regolamento di contabilità) e per gli acquisti fino a L. 3.000.000 (tremilioni) oltre IVA.

4. La scelta della procedura negoziale è motivata dalla particolarità dei beni e servizi da acquisire per i quali è richiesto una puntuale esecuzione e la vicinanza del fornitore.

5. Per la verifica della congruità dei prezzi il responsabile degli acquisti può richiedere l'invio dei preventivi via fax o telefonici, o consultare i bollettini dei prezzi pubblicati dalle C.C.I.A.

6. La trattativa privata sarà, inoltre, seguita nei casi previsti dal successivo art. 66 del presente regolamento.

Art. 59

Bandi di gara e pubblicità degli stessi.

1. Le modalità di scelta del contraente (pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso) per la fornitura di beni e servizi deve essere prevista nella deliberazione, di cui all'art. 57, predisposta dal Responsabile degli acquisti.

2. Per le forme di pubblicità delle gare per importi superiori ai 200.000 ECU si fa riferimento alla normativa prevista dal D.Lgs 24 luglio 1992 n. 258 e 17 marzo 1995 n. 157.

3. Per gli importi inferiori a 200.000 ECU, IVA esclusa, la pubblicità avviene con le modalità previste dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 art. 6. In particolare:

- a) entro 15 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario si provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio e sul F A L del bando integrale;
- b) saranno pubblicati all'albo pretorio e sul F A L i bandi di gara relativi alle forniture e servizi non compresi al punto a);



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

c) si provvederà alla pubblicazione dei soli avvisi dei bandi, di cui ai punti precedenti, su due giornali a diffusione nazionale e sulla G.U. per gli acquisti di beni e servizi il cui importo supera L. 200.000.000 (duecento milioni) e per il bando di cui al punto a).

Art. 60

Partecipazione alla gara - Licitazione privata, incanto, appalto - concorso.

1. Per la partecipazione alle gare di appalto ai concorrenti potrà essere richiesta dimostrazione della capacità tecnica attraverso apposita documentazione indicata nei bandi di gara. La documentazione richiedibile ai concorrenti è quella prevista dall'art. 23 della direttiva CEE 93/36. Nel caso in cui particolari forniture prevedano la iscrizione in registri professionali o commerciali dovrà essere richiesta la relativa certificazione.

2. Per la partecipazione alle gare di appalto ai concorrenti può essere richiesta dimostrazione della capacità finanziaria ed economica ove ciò sia giustificato dalla particolarità della fornitura richiesta. La documentazione richiedibile ai concorrenti è quella prevista dall'art. 22 della direttiva CEE 93/36.

3. Al concorrente dovrà altresì essere richiesta la dimostrazione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione secondo la normativa vigente per tal fine nel bando di gara dovrà essere prevista la presentazione dei seguenti documenti:

A) CASELLARIO GIUDIZIARIO;

B) CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE;

C) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A. per uso appalto.

4. E' escluso dalla partecipazione alla gara di appalto qualunque fornitore che si trovi in una delle condizioni soggettive previste dall'art. 20 della direttiva CEE 93/36.

5. In relazione alla partecipazione alle gare di appalto valgono i principi vigenti nell'ordinamento in materia di documentazione amministrativa. Si richiamano in particolare le disposizioni della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 281.

6. Per la ricezione delle domande a partecipare alla gara e delle offerte si osservano le modalità e le procedure indicate nel D.Lvo 24 luglio 1992 n. 358 Art. 7.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 61

La Commissione

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 17.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 62

Criteri di aggiudicazione.

1. Gli appalti di pubbliche forniture sono aggiudicati in base ad uno dei sottoindicati criteri, in particolare il criterio prescelto deve essere indicato nella deliberazione a contrattare come da suggerimento tecnico del Dirigente che lo avrà motivatamente indicato nella proposta contrattuale di cui al precedente articolo 57:
 - a) il prezzo più basso; tale criterio dovrà essere utilizzato tutte le volte in cui le caratteristiche della fornitura e, conseguentemente, le caratteristiche dell'offerta da presentare, siano state esattamente individuate nei documenti di appalto ed in particolare nei capitolati d'oneri;
 - b) l'offerta economicamente più vantaggiosa; tale criterio dovrà essere utilizzato tutte le volte in cui le caratteristiche dell'offerta non siano predeterminabili per cui le offerte presentate saranno valutate sulla base di diversi elementi.
2. Gli elementi di valutazione di cui al comma 1, dovranno essere resi noti prima della partecipazione alla gara ed indicati nei capitolati d'oneri e nel bando di gara. La elencazione degli elementi di valutazione dell' offerta dovrà seguire un ordine decrescente di importanza.
3. La scelta del criterio di aggiudicazione sottende ad una precisa valutazione esperita in riferimento alla fornitura da aggiudicare. Il Dirigente deve assicurare che la fornitura avvenga al miglior prezzo di mercato. Il prezzo di aggiudicazione di ogni fornitura dovrà, pertanto, essere



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

vagliato sulla base di apposito giudizio di congruità da effettuarsi da parte del Dirigente (alias centro proponente) il quale potrà, prima che si proceda all'aggiudicazione, segnalare al responsabile degli acquisiti di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni. Qualora queste non siano state ritenute valide, il responsabile degli acquisiti avrà facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Art. 63

Gestione contrattuale.

1. Il Dirigente del servizio che ha proposto l'acquisto della fornitura o l'affidamento del servizio svolgerà l'attività di monitoraggio del medesimo contratto in relazione alla prestazione contrattuale.

2. Per taluni particolari tipi di forniture il Dirigente già in sede di proposta contrattuale dovrà prevedere il collaudo della fornitura.

3. L'eventuale inadempimento contrattuale sarà valutato dal Dirigente del servizio il quale proporrà all'organo competente, l'adozione di apposito provvedimento.

Art. 64

Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'art. 61 deve pervenire alla Giunta Comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta Comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento al D.Lgs. 24.7.92 n. 358.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO VII

LA CONCESSIONE

Art. 65

La concessione di costruzione e gestione

1. La concessione di costruzione e gestione comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede, ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 21 della Legge 109/94 convertita con modificazioni nella legge n. 216/95.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

- a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
- b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- c) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 66

La trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

- a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e cioè: 1) Quando gli incontri e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale e per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti e della licitazione; 6) In genere, in tutti gli altri casi in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del Regolamento n. 827/1924;
- b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
- c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla legge 1 giugno



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

1939, n. 1089, e successive modificazioni;

3. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento ed i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di eguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

5. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

6. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 2, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU IVA esclusa.

8. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi ed appartenente alla medesima opera.

9. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguito.

10. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO IX

AMMISSIONE ALLE GARE

Art. 67

Soggetti ammessi alle gare.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti Soggetti:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge 109/94;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge 109/94;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le norme di cui all'art. 12 della legge 109/94;
- d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art 13 della legge 109/94;
- e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 109/94.
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 109/94.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 68

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), e c) della legge 109/94 devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.

Art. 69

Consorzi stabili.

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli art. 8 e 9 della legge 109/94, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.

2. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In casi di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), d) ed e-bis), nonché più di un consorzio stabile.

Art. 70

Riunione di concorrenti.

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 109/94, è ammessa a condizione che nei bandi gara di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria sia espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare in forma di associazione temporanea imprese o di consorzi che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati ai sensi dell'art. 8 della legge 109/94, per la quota percentuale



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

indicata nel regolamento di cui all'art. 3, comma 2 della legge 109/94, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei titolari. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo virtuale, i requisiti di cui agli art. 8 e 9 della legge 109/94, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo virtuale, disciplinate dal regolamento dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo virtuale si intende una riunione di concorrenti di cui



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

all'art. 10, comma 1, lettera d) della legge 109/94, nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorparabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO V

IL CONTRATTO

CAPO I

ATTI PRELIMINARI

Art. 71

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché della L. 12.7.91 n. 203.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 72

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto in Tesoreria.
3. Rientra nella competenza dell'ufficio contratti la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 73

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% degli importi stessi. In caso di ribasso d'asta superiore al 25%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.

5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6. Ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere allo svincolo, questo si effettua su semplice autorizzazione del funzionario responsabile.

Art. 74

Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 75

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 76

Stipulazione dei contratti

1. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalti, ai pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il Dirigente che ha presieduto la relativa Commissione di gara.

2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza provvedono i Dirigenti dei Settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.

3. Le stipulazioni dei contratti di appalto devono avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva nel caso di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta, nel caso di trattativa privata.

Art. 77

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 78

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.

4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 79

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato e coordinato dal D.M. del 20.8.92 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni emanate in materia.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 80

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 81

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 82

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 83

Sub appalto e cottimo

1. L'impresa si può avvalere della possibilità di sub appaltare o di concedere in cottimo opere o lavori compresi nell'appalto, evidenziandola nell'atto di offerta, nel rispetto dei limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della L. 19.3.90, n. 55 e art. 34 della legge 109/94 e successive modificazioni.
2. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni comprese le modificazioni e norme integrative disposte con effetto dal 1.1.93 dall'art. 34 del D.Lgs. 19.12.91 n. 406. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
3. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata dal Settore tecnico competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Dirigente del Settore tecnico. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta Comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.

4. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta Comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.

5. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 84

Consegna dei Lavori

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data della stipula del contratto. In caso di urgenza il termine decorre dalla data di aggiudicazione definitiva. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.

2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dell'opera. Qualora si riscontrano delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, il quale sentito il coordinatore unico, valuta e decide i provvedimenti da adottare.

Art. 85

Ultimazione Lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto e decorrente dalla data del verbale di consegna.

2. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, nè ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non superiore comunque al 50 per cento del termine utile contrattuale: oltre tale percentuale l'appaltatore può richiedere di essere sciolto dal contratto senza alcuna indennità.

3. Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio, il periodo di ritardo si computa



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

fino alla scadenza del termine fissato dalla stazione appaltante per l'ultimazione dei lavori oggetto del nuovo appalto.

Art. 86

Variazioni e aggiunte al progetto approvato

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo, a norma di legge.

2. Le varianti in corso d'opera ammesse sono quelle disciplinate dall'art. 25 lettera a), b), c), d) della legge n. 109/94.

3. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento dell'evento non prevedibile in sede di progettazione le variazioni di cui all'art. 25 comma 3 della legge n. 109/94 e se l'aumento della spesa non è superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante l'utilizzazione delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

Art. 87

Contestazioni tra Amministrazione e appaltatore

1. In caso di contestazione tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore o quando questi contesti le prescrizioni dategli, il responsabile del procedimento deve entro 15 giorni, dare le necessarie istruzioni al Direttore dei lavori. Le decisioni del responsabile sono comunicate all'appaltatore il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di riserva nel registro di contabilità entro il termine di otto giorni dalla notifica dell'ordine stesso.

2. Le decisioni definitive della stazione appaltante sono comunicate all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di darvi esecuzione, salvo, sempre il diritto di riserva nel registro di contabilità. Qualora le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore, o, in mancanza, in presenza di due testimoni. Copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le osservazioni, da presentarsi al



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

direttore dei lavori entro il termine di otto giorni dalla data di ricevimento. Se le osservazioni non sono presentate, le risultanze del verbale si intendono accettate.

Art. 88

Accordo bonario

1. Per i lavori pubblici, qualora a seguito dell'iscrizione di riserva su documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in ogni caso, non inferiore al 10 percento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento formula all'amministrazione proposta motivata di accordo bonario, nei termini e con le modalità di cui all'art. 31 bis della L. 109/94 e successive modificazioni di cui alla L. n. 216/95.

2. Sulle somme assentite in sede di accordo bonario, ricorrono interessi legali, esclusa la rivalutazione del 90° giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

3. Le reciproche concessione nel corso della procedura non comportano alcun riconoscimento di responsabilità o implicita rinuncia ai propri diritti.

Art. 89

Definizione di controversie

1. La soluzione di controversie non definite in via amministrativa con il privato contraente, può essere deferita ad arbitri soltanto se le parti vi consentano, ai sensi dell'art. 806 ss del C.P.C. e secondo la disciplina vigente all'epoca della definizione degli stessi atti.

La clausola compromissoria può essere inserita nel contratto soltanto se le parte vi consentano, ma la stessa può essere derogata se entrambe le parti dichiarano di rinunciarvi.

Art. 90

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione comunale può sciogliersi dal contratto in tutti i casi previsti dal C.C. e dalla normativa pubblicistica dettata per gli enti pubblici. Può adottare tutti gli atti previsti dalla



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

normativa pubblicistica in materia di decadenza, revoca, rescissione, risoluzione, esecuzione d'ufficio e sospensione del contratto.

Art. 91

Il Collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

2. Il comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e le forniture d'importo fino a lire 150.000.000, salvo diverse determinazioni al riguardo dettate, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/94.

In tali casi l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per lavori e forniture di importo superiore, ma non eccedente il miliardo di lire, è facoltà dell'amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro 6 mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi e di particolare natura, il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 92

Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza e contravvenzioni agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari o in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 93

La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia con particolare riferimento alla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 94

Contemperamento alle norme della legge 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 9 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.
2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 95

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo statuto.

3. Tenuto conto del regime transitorio di applicazione della legge sui lavori pubblici 11.02.94 n. 109 coordinata con le modifiche apportate dalla legge 2.06.95 n. 216, il presente regolamento si intende adottato nel rispetto delle normative applicabili con la disciplina transitoria e da integrarsi con la normativa superiore del Regolamento del Governo di cui all'art. 3 della legge 11.02.94 n. 109 che dovrà essere emanata. In tal caso, si applicherà, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, la normativa sopravvenuta.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 I principi.....	pag. 2
Art. 2 Finalità	pag. 2
Art. 3 La legittimazione	pag. 3
Art. 4 Le riserve	pag. 3

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I - GLI ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 Il programma di opere pubbliche.....	pag. 4
Art. 6 Gli atti fondamentali	pag. 5

SEZIONE II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7 Gli atti d'amministrazione.....	pag. 7
Art. 8 Relazione al Consiglio	pag. 9

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 9 Programmazione delle gare di appalto.....	pag. 10
Art. 10 Soprintendenza agli uffici preposti alla relazione di opere pubbliche.....	pag. 10
Art. 11 Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici	pag. 11

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 12 Soprintendenza dell'attività negoziale	pag. 12
Art. 13 L'attività di rogito	pag. 13
Art. 14 L'Ufficio contratti – gare.....	pag. 13



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO III - LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 15	Le commissioni di gara.....	pag. 14
Art. 16	Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche	pag. 15
Art. 17	Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture..	pag. 17

TITOLO III - PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 18	Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale	pag. 18
Art. 19	I progetti.....	pag. 18
Art. 20	Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali.....	pag. 20
Art. 21	Prestazioni non soggette a convenzione	pag. 20

CAPO II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 22	La committenza.....	pag. 21
---------	---------------------	---------

CAPO III - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 23	Incarichi interni.....	pag. 22
Art. 24	Incarichi esterni.....	pag. 22
Art. 25	Incarichi esterni per progettazioni speciali	pag. 23

CAPO IV - CONVENZIONI

Art. 26	Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni	pag. 24
Art. 27	Disposizioni comuni a tutti gli incarichi.....	pag. 25

TITOLO IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 28	La deliberazione.....	pag. 27
---------	-----------------------	---------

CAPO II - FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 29	Le gare - Norme generali	pag. 29
---------	--------------------------------	---------



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO III - I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30 Il procedimento	pag. 31
Art. 31 I metodi	pag. 32
Art. 32 L'Asta.....	pag. 32

CAPO IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 33 Definizione e procedimento	pag. 36
Art. 34 Il bando di gara	pag. 36
Art. 35 Domande di partecipazione	pag. 38
Art. 36 La prequalificazione dei concorrenti	pag. 39
Art. 37 Le Imprese ammesse od escluse	pag. 39
Art. 38 Disciplina della licitazione privata	pag. 40
Art. 39 L'invito alla licitazione privata	pag. 40
Art. 40 Rilascio copie documenti tecnici	pag. 42
Art. 41 L'offerta.....	pag. 43
Art. 42 Modalità per l'invio delle offerte	pag. 43
Art. 43 Tornate di gara.....	pag. 44
Art. 44 Criteri di aggiudicazione.....	pag. 44
Art. 45 Le modalità della gara.....	pag. 45
Art. 46 Aggiudicazione	pag. 48
Art. 47 Comunicazione all'impresa aggiudicataria	pag. 49
Art. 48 Comunicazione alle imprese escluse	pag. 49
Art. 49 La pubblicazione dell'esito delle gare.....	pag. 49
Art. 50 Norme di garanzia.....	pag. 50

CAPO V - L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 51 Deliberazione	pag. 51
Art. 52 Bando, avviso ed invito alla gara.....	pag. 51
Art. 53 Le procedure di gara	pag. 52
Art. 54 Aggiudicazione	pag. 52
Art. 55 Criteri di aggiudicazione.....	pag. 53



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 56	Normativa	pag. 54
Art. 57	Programmazione degli acquisti e dei servizi	pag. 54
Art. 58	Scelta del contraente	pag. 55
Art. 59	Bandi di gara e pubblicità degli stessi	pag. 56
Art. 60	Partecipazione alla gara - Licitazione privata, incanto, appalto - concorso.	pag. 57
Art. 61	La Commissione	pag. 58
Art. 62	Criteri di aggiudicazione.....	pag. 58
Art. 63	Gestione contrattuale	pag. 59
Art. 64	Parere della Commissione ed aggiudicazione	pag. 59

CAPO VII - LA CONCESSIONE

Art. 65	La concessione di costruzione e gestione	pag. 60
---------	--	---------

CAPO VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 66	La trattativa privata.....	pag. 61
---------	----------------------------	---------

CAPO IX - AMMISSIONE ALLE GARE

Art. 67	Soggetti ammessi alle gare	pag. 63
Art. 68	Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.....	pag. 64
Art. 69	Consorzi stabili	pag. 64
Art. 70	Riunione di concorrenti	pag. 64

TITOLO V - IL CONTRATTO

CAPO I - ATTI PRELIMINARI

Art. 71	Documentazione antimafia	pag. 67
Art. 72	Deposito spese contrattuali	pag. 67
Art. 73	Cauzione	pag. 68
Art. 74	Autorizzazione all'acquisto di beni	pag. 68
Art. 75	Contratti di forniture a trattativa privata.....	pag. 69
Art. 76	Stipulazione dei contratti	pag. 69
Art. 77	L'Ufficiale rogante	pag. 69
Art. 78	I diritti di segreteria.....	pag. 70



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 79 L'imposta di bollo	pag. 70
Art. 80 La registrazione.....	pag. 71
Art. 81 L'interpretazione dei contratti	pag. 71

TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 82 Divieto di cessione del contratto.....	pag. 72
Art. 83 Sub appalto e cottimo	pag. 72
Art. 84 Consegna dei lavori	pag. 73
Art. 85 Ultimazione lavori	pag. 73
Art. 86 Variazioni ed aggiunte al progetto approvato.....	pag. 74
Art. 87 Contestazioni tra Amministrazione e appaltatore.....	pag. 74
Art. 88 Accordo bonario	pag. 75
Art. 89 Definizione di controversie.....	pag. 75
Art. 90 Risoluzione del contratto	pag. 75
Art. 91 Il collaudo	pag. 76
Art. 92 Esecuzione d'ufficio.....	pag. 76

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 93 La normativa C.E.E.	pag. 78
Art. 94 Contemperamento alle norme della legge 241/1990	pag. 78
Art. 95 Entrata in vigore.....	pag. 78

ALLEGATI

A/I Bando di gara per pubblici incanti per appalti di importo inferiore a cinque milioni di E.C.U.

B/I Bando di gara per licitazione privata ed appalto concorso per appalti di importo inferiore a cinque milioni di E.C.U.

C/I Bando di gara per le concessioni di costruzione e di gestione per appalti di importo inferiore a cinque milioni di E.C.U.

D/I Avviso di gara per appalti di importo inferiore a cinque milioni di E.C.U.